

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di opere, lavori, PPP¹, concessioni², servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dalla figura del RUP.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo delle opere, lavori, PPP, concessioni, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali³ nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico di progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della *programmazione della spesa per investimenti*;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;

¹ Partenariato pubblico-privato.

² Cfr. Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia, con pronuncia 187/2023/PAR.

³ A mero titolo esemplificativo nella suddetta voce si intendono ricompresi gli oneri Inail

- - predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua all'avvio della procedura con apposito provvedimento del Responsabile competente, su eventuale proposta del RUP, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Se non specificatamente individuato resta inteso che la figura del Responsabile unico di Progetto, coincide con il TPO dell'Area.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, su eventuale proposta del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede, o documento equivalente, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4
Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Il dipendente che sia destinatario dell'incentivo da parte di altre amministrazioni dovrà darne tempestiva comunicazione dell'importo maturato all'ufficio personale per la verifica del suddetto limite. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del D.Lgs. 36/2023; e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) in caso di adesione ad una convenzione Consip o di altro soggetto aggregatore l'incentivo non è riconosciuto per la fase di affidamento mentre l'incentivazione per le altre fasi spetta nel caso si riscontri l'effettiva occorrenza di una delle attività incentivate previste dall'art. 45 del Codice e sempre sussistendone gli altri requisiti richiesti⁴;In ogni caso sono escluse le attività di predisposizione dei documenti di gara nel caso di affidamenti diretti.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6
Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza (con esclusione delle ipotesi di cui alla lett. f) dell'art. 5), ai dipendenti della stessa è attribuito l'incentivo di cui agli artt. 2 e 7 del presente regolamento con il limite massimo del 25% dell'importo complessivo dell'incentivo relativo alle singole procedure.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

⁴ A mero titolo esemplificativo la distinzione tra le figure del RUP e del DEC nei casi previsti dalla Legge.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1; - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima **del 2%** indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante (da accantonare per scaglioni), è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

OPERE, LAVORI, PPP, CONCESSIONI

- a) 2 per cento per importi fino a 1.000.000 di euro;
- b) 1,9 per cento per la parte di importo eccedente 1.000.000 di euro e fino alla soglia di rilevanza europea;
- c) 1,8 per cento per la parte di importo eccedente la soglia di rilevanza europea.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice, con esclusione delle sole varianti determinate da errori di progettazione, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo, su proposta del RUP, è quantificato con specifico provvedimento.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata sub A, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sub A, le corrispondenti quote relative all'incentivo sono corrispondentemente redistribuite in misura proporzionale tra le attività restanti.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante (da accantonare per scaglioni), è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI E FORNITURE

- a) 2% per cento per importi superiori a euro 40.000 e fino a 1.000.000 di euro;
- b) 1,9 per cento per la parte di importo eccedente 1.000.000 di euro e fino a EURO 5.000.000,00;
- c) 1,8 per cento per importi oltre euro 5.000.000,00.

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dalla figura del RUP⁵.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata sub B, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

⁵ Dal dettato normativo, sembra evidente che il ricorrere di uno degli appalti di servizio citati (si veda l'art. 32 comma 2 dell'all. II.14 al D.Lgs.36/2023 – n.d.r.), di per sé, non possa legittimare la nomina di un Dec diverso dal Rup ma occorre che il dirigente/responsabile del servizio ne certifichi la complessità. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla differenza che ricorre tra l'appalto del servizio di pulizia da svolgere in ambienti di piccole dimensioni rispetto ad un servizio che deve esser svolto in diversi immobili. Per le forniture, invece, il comma 3 ammette la necessità di un Dec diverso dal Rup solo nel caso di situazioni di particolare importanza con prestazioni di importo superiore ai 500mila euro. Cfr. Stefano Usai, Nuovo Codice, direttore dell'esecuzione anche nel sottosoglia se l'appalto è complesso, NT enti locali & edilizia, 30 maggio 2023, Nuovo Codice, direttore dell'esecuzione anche nel sottosoglia se l'appalto è complesso | NT+ Enti Locali & Edilizia (ilsole24ore.com)

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sub A, le corrispondenti quote relative all'incentivo sono corrispondentemente redistribuite in misura proporzionale tra le attività restanti.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui alle tabelle sub A e sub B. Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, quando la mancata realizzazione dell'opera, la mancata acquisizione del servizio o della fornitura non dipendano da cause imputabili al RUP o al gruppo di lavoro.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16
Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 17
Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. L'importo da corrispondere a titolo di incentivo è attribuito in forma ridotta o non attribuito per fatti o circostanze negative nella valutazione dell'attività degli incaricati accertati dal responsabile di cui al precedente art. 13, comma 1, su proposta del RUP, come da Tabella sub C allegata al presente Regolamento.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento dei lavori (che includono le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento) si verifichino ingiustificati ritardi o immotivati aumenti dei costi come previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, a tutto il personale *incaricato* della relativa fase verrà corrisposto l'Incentivo ridotto in proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto di cui all'art. 3, comma 3 o all'aumento di costo rispetto al Quadro Tecnico Economico dell'opera, fino al massimo del 50%.
3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di servizi o forniture (che includono le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento) si verifichino ingiustificati ritardi rispetto al cronoprogramma originario, o immotivati aumenti dei costi come previsti dall'eventuale quadro economico del servizio o fornitura da affidare, imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, a tutto il personale incaricato della relativa fase verrà corrisposto l'Incentivo ridotto in proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto di cui all'art. 3 comma 3, fino al massimo del 50%.
4. Qualora in sede di esecuzione si verifichino in maniera ingiustificata (per cause imputabili ai dipendenti del gruppo di lavoro), incrementi dei tempi, non derivanti dalle cause previste dall'art. 120 del Codice e dalle sospensioni o proroghe comunque legittimamente disposte, l'incentivo è ridotto in proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, fino al massimo del 50%.
5. Qualora in fase di esecuzione non vengano rispettati, in maniera ingiustificata (per cause imputabili ai dipendenti del gruppo di lavoro), i costi previsti nel quadro economico, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche contrattuali disciplinate dagli artt. 60 e 120 del Codice, l'Incentivo corrispondente è ridotto in proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti, fino al massimo del 60%.
6. Non hanno diritto a percepire l'Incentivo gli incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa o che non svolgano quanto loro assegnato con la dovuta diligenza o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze o ritardi immotivati, gravi errori od omissioni, per l'espletamento delle attività, suscettibili di creare pregiudizio per il Comune.
7. In ogni caso, l'incentivo non è corrisposto al personale incaricato laddove la procedura di affidamento sia andata deserta (senza successiva aggiudicazione a seguito di un eventuale rinnovo del bando) o sia stato impugnato il bando con esito sfavorevole per il Comune, ovvero qualora la procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture venga successivamente annullata dall'Amministrazione.

8. I fatti o le circostanze negative che comportino la riduzione dell'incentivo ovvero la perdita dello stesso, ad eccezione delle casistiche previste al comma 7, dovranno essere preventivamente contestati per iscritto all'incaricato nel periodo di svolgimento dell'incarico e comunque al più tardi in occasione della fase di relativa liquidazione, instaurando il contraddittorio con il responsabile della stazione appaltante.
9. L'applicazione della riduzione dell'incentivo ovvero la perdita dello stesso non fanno venir meno la responsabilità amministrativa e disciplinare dei dipendenti dai cui comportamenti colposi dovesse derivare un danno al Comune, oggetto di separata valutazione a cura degli uffici competenti.
10. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite a titolo di incentivo. Il Comune procederà a recuperare i relativi importi dal trattamento retributivo e di fine servizio a questi spettante, fino ad integrale recupero dell'indebito. Ove ciò non fosse possibile, il Comune intimerà al dipendente di provvedere alla restituzione, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di agire in via giudiziale.
11. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui alla tabella sub C si cumulano fino al massimo del 100% per le singole fasi.
12. Gli importi non corrisposti per riduzione o perdita dell'Incentivo, incrementano le risorse finanziarie di cui al precedente art. 7 del presente regolamento.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, PPP, concessione, servizio o fornitura.
2. Per ciascun affidamento di opere, lavori, PPP, concessioni, servizi o forniture la verifica delle attività svolte e dello specifico apporto individuale dei singoli soggetti viene effettuata, di regola, entro 60 giorni:
- dalla stipula del contratto di affidamento per le funzioni riconducibili alle attività di: programmazione della spesa, redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo, verifica del progetto ai fini della sua validazione, predisposizione dei documenti di gara, responsabile unico del progetto e relative attività di collaborazione, queste ultime limitatamente agli aspetti prodromici all'affidamento;
 - dal rilascio del certificato di collaudo o di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione per le funzioni riconducibili alle attività di: direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto (e relative attività di collaborazione), collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, verifica di conformità/regolare esecuzione, responsabile unico del progetto e relative attività di collaborazione, queste ultime limitatamente agli aspetti riguardanti l'esecuzione contrattuale.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile Unico di Progetto predispone una scheda/relazione da proporre al proprio Responsabile contenente per ciascun dipendente almeno:
- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - i costi programmati e quelli effettivamente sostenuti;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19
Informazione

1. Il servizio del personale fornisce su richiesta scritta della Rappresentanza Sindacale Unitaria e/o delle Organizzazioni Sindacali, informazione in merito ai compensi annuali di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20
Entrata in vigore

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente al 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

ALLEGATI – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione 3% - 5%	Fase progettazione 15% - 35%	Fase affidamento 10% - 25% *	Fase esecuzione 30% - 60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	0,5%				0,5%
Responsabile unico del progetto		6%	8%	16%	30%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1%	4%	5%	8%	18%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	1%	4%	3%	4%	12%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		3,50%			3,50%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		3,50%			3,50%
Redazione del progetto esecutivo		2,80%			2,80%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1,75%			1,75%
Verifica del progetto		3,50%			3,50%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			10%		10%
Direzione dei lavori				8,55%	8,55%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				1,75%	1,75%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				1,75%	1,75%
Collaudo tecnico-amministrativo				1%	1%
Collaudo statico (eventuale)		0,40%		1	1,40%
Totale					100%

*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%

ALLEGATI – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione 3%-5%	Fase progettazione 10%-35%	Fase affidamento 10%-25%*	Fase esecuzione 30%-60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	0,50%				0,50%
Responsabile unico del progetto		5%	5%	15%	25%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1%	3%	4%	7%	15%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	1,50%	5,50%	2,50%	3,50%	13%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).		18%			18%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			11%		11%
Direzione dell'esecuzione				10,50%	10,50%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				3,50%	3,50%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				1,75%	1,75%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				1,75%	1,75%
Totale					100%

*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%